

anni, fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché in tutte le aree ricadenti nel patrimonio indisponibile dello Stato ».

- 1. 180.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale ».

- 1. 193.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale ».

- 1. 75.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle opere che comportino un ampliamento volumetrico superiore al 4 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2004 ».

- 1. 185.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima,

Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli abusi che comportano un ampliamento superiore ai 15 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 1° maggio 2004 per la presentazione dell'istanza ».

- 1. 194.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alle opere che comportino un ampliamento volumetrico superiore al 7 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 maggio 2004 ».

- 1. 67.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli abusi che comportano un ampliamento superiore ai 20 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 31 maggio 2004 per la presentazione dell'istanza ».

- 1. 76.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *1. 103.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- *1. 106.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pi-glionica, Sandri, Vianello, Zunino, Rea-lacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappaterra, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2004 ».

- 1. 70.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pappa-terra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti « 20 luglio 2004 ».

- 1. 71.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 ».

- 1. 190.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Vil-lari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pi-stone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».

- 1. 69.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono so-stituite dalle seguenti « 31 agosto 2004 ».

- 1. 188.** Vigni, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Vil-lari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pi-stone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono so-stituite dalle seguenti « 5 settembre 2004 ».

- 1. 72.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono so-stituite dalle seguenti « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 189.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Rea-lacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pi-stone, Nesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nell'allegato 1, ovunque ricorrano, le parole « 30 settembre 2004 » sono so-stituite dalle seguenti « 30 ottobre 2004 ».

- 1. 73.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 » con le seguenti: « 30 giugno 2004 » e « 30 agosto 2004 ».

- 1. 117.** Vigni, Chianale, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Realacci, Lion.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 » con le seguenti: « 15 luglio 2004 » e « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 191.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole: « 30 settembre 2004 » e « 30 novembre 2004 » con le seguenti: « 15 settembre 2004 » e « 15 ottobre 2004 ».

- 1. 74.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quarantacinque giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 192.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di trenta giorni.

- 1. 195.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di trenta giorni.

- 1. 97.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 30 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 75 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 81.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere

che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 30 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 75 metri cubi.

- 1. 82.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono uniformemente ridotti di quindici giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al 5 per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 metri cubi, o che, in ogni caso, rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1, o all'articolo 32, comma 27, lettera *d)* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

- 1. 78.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono anticipati di quindici giorni.

- 1. 77.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1 non si applicano alle opere abusive realizzate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

- 1. 56.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ovvero siano realizzate in assenza o in grave difformità del titolo abilitativo edilizio, non si applicano le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004.

- 1. 179.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si applicano le disposizioni di proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1. Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004.

- 1. 66.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente realizzate in aree o su immobili soggetti a vincolo, il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non è soggetto alla proroga di cui alla lettera *a)* del comma 1.

- 1. 96.** Vigni, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro

raro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Villari, Pappaterra, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non beneficiano della proroga di cui al comma 1, lettera a), le opere realizzate su aree demaniali che non siano conformi alla pianificazione urbanistica e agli strumenti urbanistici attuativi.

1. 79. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano esclusivamente in aree urbane e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile dell'abuso.

1. 80. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I nuovi termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano esclusivamente in aree non industriali e non ambientalmente sensibili e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile dell'abuso.

1. 182. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera a), qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 3 per

cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 30 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi, di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003.

1. 83. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, lettera a), qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 5 per cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 50 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi, di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003.

1. 196. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Vigni, Chianale, Rizzo, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di tutelare il territorio e l'ambiente, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), non si applicano agli abusi di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i quali resta fermo a pena di decadenza il termine del 31 marzo 2004, stabilito dal decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda.

1. 01. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le disposizioni di proroga di cui all'articolo 1 non si

applicano agli illeciti edilizi, realizzati su aree sottoposte a vincolo, consistenti in violazioni di altezza, distacco, cubatura o superficie eccedenti lo 0,05 per cento delle misure prescritte. La presentazione delle domande di regolarizzazione di opere ricadenti in aree protette o di nuove costruzioni che superano complessivamente i 100 metri cubi deve comunque avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2004, ove sanabili in base alla legislazione vigente.

1. 02. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Nesi.